COMUNE DI LUGO DI VICENZA
Provincia di Vicenza

Regolamento Comunale di utilizzo delle aree verdi

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.10 del 27/03/2012

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

Art. 1 - FINALITA'

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare il verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti, salvaguardare, promuovere e migliorare l'aspetto ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento trova applicazione nella aree a verde pubblico di proprietà comunale: parchi e giardini pubblici, verde stradale, aiuole spartitraffico e di arredo urbano, argini e scarpate di fossati non consorziali, aree verdi attrezzate, impianti sportivi, verde scolastico, verde annesso a edifici di pertinenza pubblica, aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde.

Art. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI

Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente art. 2 e i manufatti su di esse esistenti.
Ogni cittadino è inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde da parte di chiunque.

Art. 4 – GESTIONE DEL VERDE

I "Servizi manutentivi comunali" e l'Ufficio Tecnico coordinano gli interventi di manutenzione e verificano la corretta fruizione del verde in collaborazione con il personale del Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino; l'Ufficio Tecnico coordina le segnalazioni e suggerimenti in merito alla cura e la sorveglianza delle aree di cui all'art. 2 del presente Regolamento da parte sia dei cittadini che da tutti gli organi preposti alla sorveglianza e manutenzione delle aree verdi.

Art. 5 – FRUIBILITA'

Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento.
I parchi, i giardini e in generale tutte le aree verdi sono aperte al pubblico secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e indicati nelle tabelle esposte presso i rispettivi ingressi.
Il responsabile del Servizio di manutenzione può disporre la chiusura temporanea totale o parziale delle aree verdi per manutenzione e per motivi di sicurezza.

Art. 6 - DIVIETI

All'interno delle aree individuate all'art. 2 sono vietati i seguenti comportamenti:

- Introdurre cani;
- Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- Eliminare, distruggere, danneggiare gli alberi e gli arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

- Raccogliere ed asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole fiorite;
- Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- Provocare danni a strutture e infrastrutture;
- Inquinare il terreno;
- Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- L'uso di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette, negli appositi percorsi ciclabili, condotte a velocità moderata e con l'obbligo di precedenza ai pedoni; quando sussistano motivi di pericolo è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano;
- Realizzare scarichi o discariche non autorizzati;
- Servirsi delle aree a verde pubblico per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali/artigianali in genere;
- Affiggere alle alberature cartelli, manifesti e simili, qualora tale comportamento provochi danni alle piante;
- Scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area verde;
- Accendere fuochi, abbandonare mozziconi di sigarette sia accesi che spenti, imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne, gli arredi, gli alberi, i manufatti e le costruzioni;
- Alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo e il tappeto erboso;
- Depositare mangimi o cibi in genere per la nutrizione di animali;
- Posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione;
- Soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori dei servizi igienici;
- Consumare bevande alcoliche o superalcoliche, se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione.

Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione. E' pertanto vietato adibire le panchine a giaciglio salvo per motivi di salute (malore o svenimento) o salire su di esse con i piedi.

E' vietato campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi, salvo deroghe e specifiche autorizzazioni da parte dell'Amministrazione.
Nelle aree verdi è vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico, evitando altresì comportamenti che possono offendere la sensibilità delle altre persone e che non siano consoni ad un'utenza di minori o in contrasto con disposizioni di legge.
Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.
Inoltre nelle acque di tutte le fontane presenti nel territorio comunale sono vietati:

- Bagnarsi e/o lavarsi;
- la balneazione e il pattinaggio sul ghiaccio;
- l'immissione di modellini miniaturizzati con motore a scoppio;
- l'ostruzione o la deviazione delle acque;
- l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i prodotti erbicidi, ad esclusione dei prodotti utilizzati dagli operatori dell'Amministrazione, o da essa incaricati, per la stabilizzazione dell'acqua (larvicidi, antialghe ecc);
- le operazioni di pulizia di veicoli o parte di essi;
- lo spreco dell'acqua e il servirsene per bagnare altre persone.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

Art. 7 - ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività ludico - fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura; tali attività non devono né arrecare disturbo agli altri frequentatori né arrecare danni all'ambiente naturale ed ai manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.
Lo svolgimento di qualsiasi attività ed iniziativa all'interno delle aree di cui al precedente art. 2, dovrà essere preventivamente autorizzato come indicato al successivo art. 10.

Art. 8 - NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo.
E' vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori.
Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, regolamentate dal successivo art. 10, o in caso di interventi manutentivi da parte del gestore o di altri Enti autorizzati.

Art. 9 - NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE.

Esclusivamente a scopi didattici possono essere raccolti singoli esemplari della vegetazione, con l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in materia.
I tappeti erbosi nelle grandi superfici sono di norma calpestabili dai pedoni (tranne che negli spazi in cui è specificatamente vietato - vedasi art. 6). Su di essi non possono essere infissi pali, picchetti o simili. Negli spazi in cui è consentito il calpestio possono circolare anche i tricicli, le carrozzine, i passeggini, i monopattini e i veicoli giocattolo usati dai bimbi.
Le aiuole fiorite delle piazze, delle piste ciclabili non sono calpestabili né da persone, né da animali.

Art. 10 - ATTIVITA' PARTICOLARI

Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i pic-nic e le feste di gruppo, nel rispetto del presente regolamento.
Gli spettacoli e le manifestazioni sportive, culturali e ricreative sono in genere vietati nelle aree verdi.
Il loro svolgimento all'interno di esse può essere concesso, previo parere della Giunta Comunale, con specifica autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area.
Per motivi particolari potrà essere richiesto il versamento di una cauzione, da parte del richiedente l'utilizzo del parco, a garanzia del corretto ripristino dei luoghi e corretto utilizzo delle aree comunali.
Il parco pubblico di via Divisione Julia ed eventuali altre aree che venissero adibite a parco pubblico, nell'arco dell'anno saranno fruibili dalla cittadinanza secondo i seguenti orari:
orario invernale: 8.00 - 18.30
orario estivo: 8.00 - 22.30

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

In casi particolari potrà essere concesso l'utilizzo del parco anche dopo l'orario di chiusura. In qualsiasi caso il parco dovrà essere sgomberato entro le ore 24.00, eventuali strumenti musicali e/o di amplificazione della musica dovranno cessare alle ore 23.00.
Va precisato che comunque l'utilizzo del parco al di fuori degli orari di normale apertura deve essere comunque autorizzato dagli uffici competenti previo parere espresso della Giunta Comunale.
Per motivi di pubblico interesse o di necessità particolari potranno essere variati gli orari di apertura e chiusura dei parchi su parere espresso della Giunta Comunale.

Art. 11 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

E' vietato l'accesso dei veicoli motorizzati nelle aree elencate all'art. 2 del presente Regolamento.
La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:

- di soccorso;
- dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri, della Polizia Locale e dell'Amministrazione Comunale.
- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
- di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate;
- appartenenti al servizio di sorveglianza e/o alla chiusura – apertura di parchi e/o giardini;
- raccolta rifiuti.

Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l'accesso e la circolazione delle motocarrozzette usate per il trasporto di portatori di handicap.
In casi particolari per motivate esigenze valutate dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicoli per disabili.
I mezzi autorizzati devono esporre contrassegno con riferimento all'autorizzazione e alla sua estensione in termini di spazio e di tempo.
Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati utilizzati esclusivamente dai bambini accompagnati dai genitori devono circolare esclusivamente sui sentieri e/o sulle strade, condotti a velocità moderata, con l'obbligo di precedenza ai pedoni.

Art. 12 - AREE GIOCO

Le attrezzature per il gioco per l'infanzia devono essere usate solo dai bambini/ ragazzi con un'età inferiore ai 12 anni o con età pari a quella indicata nell'apposita segnaletica installata sulle attrezzature.
Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giardini è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Art. 13 - VIGILANZA E SANZIONI

L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale della Polizia Locale.
Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, che verrà determinata in base alle vigenti disposizioni, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche ordinanze.
Ferme restando:

a) le possibilità da parte del personale della Polizia Locale o appartenente alle forze dell'ordine, di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

b) il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno;
c) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

Il procedimento sanzionatorio amministrativo è disciplinato dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento spettano al Comune. Gli introiti da esse derivanti verranno destinati principalmente ad interventi sul Verde pubblico e ripristino ambientale.

Art. 14 AREE VERDI MONTANE

Il presente Regolamento non si applica alle aree verdi montane già soggette a specifica disciplina dalla legge statale, regionale e dal Regolamento Comunale di Polizia Rurale.

Art. 15 FONTI NORMATIVE

Il presente Regolamento comprende e integra le norme contenute nel:

- Prescrizioni di massima di Polizia Forestale;
- Codice Civile e Codice Penale;
- Codice della Strada
- Regolamento di Polizia Urbana.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com